

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente
ARPA Puglia

Avviso pubblico di selezione comparativa, per soli titoli, per la nomina di n. 3 componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 29.06.2017.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 14.07.2017

Art. 1 Indizione

É indetta, ai sensi del D.M. 2/12/2016, una procedura comparativa, per soli titoli, finalizzata alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di ARPA PUGLIA, che sarà composto da n. 3 esperti di provata qualificazione professionale, di cui n. 1 avente funzioni di Presidente. L'Organismo così nominato avrà la durata di anni tre, eventualmente rinnovabili una sola volta, fermo restando l'obbligo di ciascun componente di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4, c. 1, lett. c) e 7 c. 2 del D.M. 2/12/2016.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

Alla procedura comparativa indetta all'articolo che precede, potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito dall'art. 1 D.M. 2/12/2016. Ai sensi dell'art. 7, c. 6, D.M. 2/12/2016, l'incarico di Presidente dell'Organismo sarà affidato esclusivamente a soggetto iscritto nella fascia professionale 3, di cui all'art. 5, c.2, lett. c) del medesimo decreto.

ARPA Puglia favorirà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, c. 7, D.M. 2/12/2016, il rispetto dell'equilibrio di genere.

ART. 3 Cause di Incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009 e della Delibera CiVIT n. 12/2013 "Requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)" non può essere nominato componente dell'OIV colui il quale:

- rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
- abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

In analogia con le previsioni della L. n. 190/2012, non sarà ritenuto idoneo ad essere nominato Componente dell'OIV colui che:

- a) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 4
- b) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Agenzia nel triennio precedente la nomina;
- c) si trovi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- d) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- e) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Arpa Puglia;
- f) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Agenzia;
- g) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV o con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- h) sia stato rimosso, con provvedimento motivato, dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- i) sia revisore dei conti presso la stessa Agenzia;

È fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al D.M. 2/12/2016 in tema di divieto di nomina, conflitto di interesse, cause ostative e limiti di appartenenza a più OIV.

In ogni caso il componente dell'OIV deve rilasciare dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità di cui ai punti suddetti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 4 Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

Ai sensi dell'Art. 8 del D.M. 2/12/2016 i candidati in possesso dei requisiti previsti possono appartenere a più OIV fino ad un massimo di tre. Qualora i candidati siano dipendenti di pubbliche amministrazioni o siano componenti di amministrazioni con oltre mille dipendenti questi possono appartenere ad un solo OIV.

Art. 5 Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al

Direttore Generale di ARPA Puglia,
Corso Trieste 27,
70126 Bari

devono essere inoltrate per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero, ove successivo a tale data, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul portale della performance, istituito sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo.

Inoltre, in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all'Avviso e la relativa documentazione può essere inviata, entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, al seguente indirizzo di posta elettronica:

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.

La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire in un'unica spedizione (non superiore a 2 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF:

- domanda di partecipazione;
- cartella (zipata) con tutta la documentazione;

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs 235/10 (Codice dell'Amministrazione digitale), anche se indirizzata alla PEC del Protocollo Aziendale. La domanda e le dichiarazioni trasmesse tramite posta certificata saranno ritenute valide se sottoscritte mediante la firma digitale o, in alternative, firmate in modo autografo e scansionate.

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono espressamente dichiarare ovvero autocertificare dettagliatamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, luogo di residenza e domicilio (se diverso dal luogo di residenza), numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di partecipazione previsti al precedente art. 2, ed in particolare la fascia di iscrizione all'Elenco nazionale istituito dall'art. 1, D.M. 2/12/2016, ovvero di ogni altro titolo di studio, titolo e/o attestato di perfezionamento e/o specializzazione, comunque utile ai fini della comparazione;

- il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse ovvero cause di esclusione di cui alla delibera CIVIT n. 12/2013;
- di rientrare nei limiti per l'appartenenza a più OIV qualora siano già componenti di altri OIV;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i candidati dovranno avvalersi del fac-simile presente nell'allegato 1 al presente avviso.

ARPA Puglia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, così come dichiarati e documentati dagli interessati. All'istanza dovranno essere allegati:

- curriculum vitae in formato europeo da cui risulti il titolo di studio posseduto e la qualificazione professionale richiesta;
- una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l'attività e gli obiettivi che si ritenga che l'OIV debba perseguire;
- ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita;
- una fotocopia del documento di identità datato e sottoscritto

Nell'autocertificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione del titolo autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

ARPA Puglia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Art. 6 Durata e oggetto dell'incarico

Alla nomina dei candidati individuati quali Componenti dell'OIV si procederà con provvedimento motivato del Direttore Generale a seguito di valutazione comparata dei curriculum da parte di una Commissione di Esperti, appositamente individuata. La Commissione di Esperti opererà nel rispetto delle indicazioni e procedure previste dalla normativa applicabile. Il rapporto dei Componenti dell'OIV sarà regolato da un contratto triennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, avente ad oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente di Valutazione dalla vigente normativa. È fatta in ogni caso salva l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4, c. 1, lett. c) e 7, cc. 1 e 2, D.M. 2/12/2016.

Art. 7 Determinazione compensi

Il compenso annuo spettante ai Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA Puglia, sarà pari a quello corrisposto ai componenti dell'OIV uscente, tenuto conto che l'art. 14, co. 1, del D.Lgs. 150/2009 sancisce che non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione viene riconosciuto un compenso annuo lordo pari ad euro € 4.338,24, erogato in due rate semestrali, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio opportunamente documentate.

Art. 8 Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web di ARPA Puglia e sul portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Avv. Vito BRUNO)